

Rimborso IVA estera: istanze da presentare entro il 30 settembre

Nei casi in cui un soggetto passivo “stabilito” in Italia abbia assolto l’imposta in un altro Stato membro della UE relativamente a beni e servizi ivi acquistati o dallo stesso importati, può richiedere, a determinate condizioni, **il rimborso dell’IVA a tale Stato membro** (ai sensi dell’art. 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972).

Il rimborso allo Stato membro della UE avviene mediante la presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate tramite apposito portale elettronico.

L’istanza telematica va presentata distintamente per ciascun periodo di imposta, **entro il 30 settembre** (termine non prorogabile al successivo giorno lavorativo) dell’anno solare successivo al periodo di riferimento. Va da sé che per l’anno 2025 il termine ultimo dell’istanza è fissato al **30 settembre 2026**.

Presupposti per il rimborso

In linea generale possono richiedere il **rimborso IVA UE**:

- i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano,
- che hanno assolto l’IVA in un altro Stato membro della UE,
- in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati
- sempre che inerenti alla propria attività e sempre che sussistano le condizioni di detrazione dell’IVA.

Rimangono **esclusi** dalla possibilità di richiedere il rimborso IVA i **soggetti passivi IVA** che durante il periodo di riferimento del rimborso:

- **non** abbiano **svolto** alcuna **attività d'impresa, arte o professione**;
- abbiano effettuato unicamente **operazioni esenti** o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi degli artt. 19 ss. del D.P.R. n. 633/1972;
- si siano avvalsi del regime dei c.d. contribuenti minimi ovvero del **regime forfetario** di cui alla Legge n. 190/2014 (ciò in considerazione del fatto che per tali soggetti l'IVA risulta indetraibile in Italia);
- si siano avvalsi del regime speciale previsto per i **produttori agricoli**.

Al fine di ottenere il rimborso dell'IVA assolta in altro Paese della UE:

- il soggetto passivo IVA stabilito in Italia **non deve avere una stabile organizzazione** nello Stato dell'UE che deve eseguire il rimborso. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 21731 del 25 giugno 2026, ha chiarito che **il soggetto non residente**, identificato direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, mantiene il diritto di accedere alla procedura di rimborso prevista dall'art. 38-bis2 del medesimo Decreto anche quando le fatture relative agli acquisti siano intestate alla partita IVA italiana;
- l'acquisto deve riferirsi a beni/servizi **inerenti la propria attività** (principio di inerenza ai fini della detraibilità IVA);
- il soggetto **non deve aver effettuato nel periodo interessato** operazioni attive in tale Paese (infatti, in tale ipotesi l'IVA estera verrebbe recuperata attraverso l'ordinario meccanismo della liquidazione previsto nel Paese estero in quanto il soggetto è tenuto ad identificarsi e a presentare la dichiarazione) ad eccezione di prestazioni di trasporto e di servizi accessori "non imponibili" ovvero "esenti" da IVA e prestazioni di servizi e cessioni di beni per le quali

l'IVA è assolta dal committente o dal cessionario stabilito nel Paese che deve erogare il rimborso mediante il meccanismo del reverse charge. Con risposta n. 319/E del 24 dicembre 2025 l'Agenzia ha chiarito che l'IVA relativa all'immobile strumentale può essere chiesta a rimborso tramite la procedura del portale elettronico prevista dall'art. 38-bis2, purché siano rispettati i relativi requisiti;

Ricordando, infine, che:

- **il rimborso dell'IVA da parte dello Stato membro** della UE avviene in base all'oggettiva rimborsabilità del bene o del servizio e nei limiti di detraibilità IVA previsti dalla normativa estera. Inoltre, la rimborsabilità avviene nel limite del pro-rata di detraibilità IVA;
- l'istanza va presentata in via telematica alle Entrate **entro il 30 settembre**;
- per il rimborso dell'IVA estera l'importo minimo della richiesta è **pari a 50 euro** per quella annuale e **400 euro per quella trimestrale**.
- Per la Svizzera la presentazione della domanda è **solo annuale** ed il credito minimo IVA ammonta a **500 Chf**;
- il rimborso IVA è limitato unicamente **all'imposta dovuta per legge** e non anche a quella addebitata per errore (si pensi a quella indebitamente fatturata).

Con la recente sentenza C-527/24 (Harry et Associates) del 12 marzo 2026 la Corte di Giustizia UE ha stabilito che **un malfunzionamento tecnico del sistema elettronico di trasmissione della domanda di rimborso IVA non può far perdere al contribuente il diritto al rimborso né l'accesso al giudice**, quando la domanda sia stata correttamente presentata tramite il portale dello Stato di stabilimento e "debitamente ricevuta" dallo Stato del rimborso.

(MF/ms)